

Illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza finalizzata ad attivare la procedura di VIA per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 luglio 2024, n. 2753 - Savasta, pres.; Commandatore, est. - Iron Spv S.r.l. (avv. De Caro) c. Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - Dipartimento Ambiente (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza finalizzata ad attivare la procedura di VIA per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico.

(Omissis)

Con ricorso notificato il 26 febbraio 2024 e depositato il 7 marzo 2024, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale intimata sull'istanza indicata in oggetto presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, rappresentando che, nonostante tre riunioni della Conferenza di servizi di cui l'ultima tenutasi il 24 luglio 2023 e in cui i pareri rilasciati sono tutti positivi, il procedimento non si è ancora concluso non essendo stati emessi né il PUAR né tantomeno la prodromica VIA.

Ciò posto, la ricorrente – a fronte della perdurante inerzia della P.A. – ha interposto il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando la violazione dei termini di conclusione del procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 come modificati dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale intimata che – in seno alla documentazione depositata il 21 giugno 2024 – ha depositato la VIA e ulteriore documentazione.

Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della documentazione versata in atti il 21 giugno 2024 e ha insistito per l'accoglimento del ricorso non essendo stato ancora adottato il P.U.A.R.

Preliminarmente deve dichiararsi la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse con riferimento alla VIA poiché rilasciata in pendenza del giudizio con D.A. n. 167/GAB del 15 maggio 2024.

Con riferimento all'ulteriore documentazione prodotta deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 73, comma 1, c.p.a. poiché depositata senza il rispetto dei termini perentori ivi sanciti.

Persiste, pertanto, l'interesse alla decisione della controversia con riferimento al rilascio del P.U.A.R. che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento in esame.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto stabilito con recente arresto (cfr. TAR Catania, I, 19.6.2023, n. 1917), secondo il quale nella vicenda in esame «sia senz'altro utilizzabile lo strumento dell'actio contra silentium, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., al fine di superare la situazione di illegittima inerzia dell'Amministrazione regionale resistente che, nonostante l'ampio lasso temporale trascorso dalla presentazione dell'istanza da parte della società ricorrente, non ha ancora concluso il procedimento in questione.

In particolare, il procedimento attivato ad istanza di parte andava concluso con l'adozione del provvedimento conclusivo nei termini perentori di cui al citato art. 27-bis del d. lgs. n. 152 del 2006».

Ciò posto, evidenzia il Collegio che non appare concluso il procedimento neanche di seguito alla Conferenza di servizi indicata in premessa, nonostante siano decorsi i termini perentori previsti dall'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006.

Pertanto, deve ritenersi che all'inadempimento dell'Amministrazione regionale – e, in particolare, dell'ARTA e degli altri organi componenti la Conferenza di servizi – consegua l'obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1077/2023).

Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato si procede alla nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm., che si individua nel Direttore generale della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitati (FTA) – Dipartimento energia (DiE) – del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della stessa Amministrazione dotato di adeguata professionalità e competenza, che si pronuncerà in via sostitutiva – su mera istanza della ricorrente – nell'ulteriore termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Assessorato Regionale resistente sulla richiesta formulata dalla società ricorrente avvertendo fin da ora che, nel caso di insediamento del nominato commissario *ad acta*, si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine ai profili di danno erariale derivanti dall'inadempimento dei funzionari tenuti a provvedere.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara parzialmente improcedibile con riferimento alla VIA;

b) lo accoglie come in parte motiva e, per l'effetto, ordina all'Assessorato regionale resistente di definire il procedimento e di adottare – entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza – il provvedimento conclusivo;

c) dispone l'intervento sostitutivo indicato in motivazione;

d) compensa le spese di lite.

Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti nonché al *commissario ad acta* nominato presso la sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)